



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Nuovi spunti di riflessione sull'esecuzione della scissione mediante scorporo

di Fabio Landuzzi

OneDay Master

Scissione mediante scorporo

Scopri di più



La “scissione mediante scorporo” di cui all’[articolo 2506.1, cod. civ.](#), è certamente uno dei temi di diritto societario più ampiamente **oggetto di dibattito** in questi mesi. La recente **Massima n. 209 del Consiglio Notarile di Milano** offre nuovi e interessanti **spunti di riflessione, esaminando** alcuni aspetti dell’operazione particolarmente rilevanti.

In via del tutto preliminare, è interessante osservare che la scissione mediante scorporo si atteggi come una forma di una operazione che va a concretizzarsi, diversamente dalla scissione ordinaria, per mezzo di una **partecipazione indiretta dei soci della scissa** al capitale della/e beneficiaria/e a cui si perviene, appunto, attraverso **l’assegnazione alla scissa** delle partecipazioni al capitale della beneficiaria alla stessa scissa. Il **valore delle partecipazioni** dei soci della scissa **rimane così invariato**, e si ha lo stesso risultato a cui perviene la c.d. **scissione parziale “inversa”**, ossia l’operazione in cui la scissa assegna una parte del suo patrimonio a una **beneficiaria già esistente** di cui **possiede l’intero capitale**, senza attribuire ai propri soci alcuna partecipazione diretta alla beneficiaria, e inoltre senza l’emissione di ulteriori partecipazioni.

La Massima 209 del Consiglio Notarile di Milano afferma, in primo luogo, la **legittimità dell’operazione** anche laddove **le società beneficiarie siano preesistenti, e non di nuova costituzione**. Non si tratta affatto di un aspetto secondario, soprattutto nella pratica professionale dove il fatto di poter veicolare la scissione per il tramite di una o più società beneficiarie già esistenti consente, ad esempio, di poter disporre che gli **effetti dell’operazione** decorrono da **una data “desiderata” espressamente disposta** in atti, se comunque successiva a quella dell’iscrizione dell’atto di scissione nel registro imprese; circostanza che non è fattibile, laddove la beneficiaria (o le beneficiarie) sia (siano) di nuova costituzione.

Tuttavia, qualora la **beneficiaria preesista alla scissione, e non sia posseduta interamente dalla scissa**, non può comunque trovare applicazione la **disciplina della scissione mediante scorporo**, in quanto la determinazione di un rapporto di cambio renderebbe **applicabile l’ordinaria disciplina** della scissione di cui agli articoli 2501-quater, quinquies e sexies, cod. civ.



Una **seconda affermazione** contenuta nella Massima è quella per cui la scissione mediante scorporo (realizzata a favore di beneficiarie di nuova costituzione o preesistenti) **non richiede in ogni caso la relazione di stima** (di cui agli [articoli 2343 o 2465 cod. civ.](#)); fa **eccezione** solo il caso in cui si tratti di una scissione di una **società di persone a favore di società di capitali** o comunque vanno escluse tutte le fattispecie cui, sia nelle fusioni che nelle scissioni ordinarie, viene **richiesta la relazione di stima** (es. scissione di un **patrimonio a valore contabile negativo e valore reale positivo**).

E' pur vero che la scissione mediante scorporo perviene, sotto il profilo societario, allo **stesso risultato** conseguibile con il **conferimento**, poiché si realizza l'assegnazione di una partecipazione a favore del soggetto che effettua l'apporto; tuttavia, **non sempre la scissione mediante scorporo** determina la **creazione di nuovo capitale**: si pensi, ad esempio, al caso in cui le partecipazioni al capitale della beneficiaria della scissione preesistente siano ricavate tra quelle già in circolazione, come nel **caso dell'utilizzo di azioni proprie** o della redistribuzione delle partecipazioni stesse fra i soci.

Inoltre, quand'anche venisse creato nuovo capitale con la scissione mediante scorporo, saremmo comunque nel contesto di un'operazione di scissione, la quale, diversamente dal conferimento, **mantiene una propria natura differente** che, salvo casi particolari, **non richiede una perizia di stima**.

Un **terzo aspetto** trattato dalla Massima n. 209 del Consiglio Notarile di Milano attiene alla **legittimità della scissione mediante scorporo** quando eseguita mediante **l'assegnazione alla beneficiaria di un componente del patrimonio** della scissa anche **non qualificabile come un'azienda o un ramo d'azienda**; a questo riguardo, la locuzione finale dell'[articolo 2506.1, comma 1, cod. civ.](#), in cui si prevede che la scissa effettui l'operazione "*continuando la propria attività*", si ritiene tale da dare rilevanza al fatto che la **società scissa non si estingua** per effetto della scissione, bensì continui ad esistere, senza che possa perciò ostare alla legittimità dell'operazione il fatto che oggetto di assegnazione siano **elementi attivi non costituenti azienda**.